

# AREE TEMATICHE ACADEMY 2022/23

L'Academy dei Presidenti dei Consigli di Istituto di Roma e Lazio è lieta di presentare il webinar di informazione scolastica su

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E SISTEMA SANZIONATORIO**

**Focus: illeciti disciplinari commessi durante un'occupazione**

- Relatore: **Fabio Cannatà**

*Dirigente scolastico dell'ISS G. Ambrosoli di Roma e reggente dell'ISS J. Von Neumann di Roma*

- Per l'Academy modera e presenta: **Nina Alessandra Zaccara**

*Presidente CI Liceo Bertrand Russell*



# Responsabilità disciplinare degli studenti

Conseguenza delle violazioni agli obblighi di correttezza  
e ai doveri essenziali

(Il focus è sui **comportamenti** in riferimento alla trama **diritti-doveri**)

## Normativa di Riferimento

- **D.P.R. n. 249/1998** Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
- **D.P.R. n. 235/2007** Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249/1998, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
- **LEGGE 71/2017** Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo
- **LEGGE 92/2019** Introduzione dell'insegnamento scolastico della Educazione Civica

### Art. 7 Scuola e famiglia

1. Al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, **la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, estendendolo alla scuola primaria. Gli articoli da 412 a 414 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati.**



## IN SOSTANZA ...

lo **Statuto delle studentesse e degli studenti** detta i principi generali del procedimento disciplinare di natura amministrativa, in particolare:

- **stabilisce i diritti (art.2) e i doveri (art.3) degli studenti**
- stabilisce il principio di personalità della responsabilità disciplinare
- sancisce il principio della garanzia del diritto alla difesa dello studente
- stabilisce **gli organi cui spetta la irrogazione delle sanzioni** (Consiglio di Classe nella componente 'allargata' e Consiglio di Istituto) e l'organo di garanzia (della Istituzione Scolastica e Regionale) e le sedì (Istituto, USR) per la impugnativa
- Rinvia ai Codici di Disciplina, facenti parte degli Atti di auto-organizzazione ("**Regolamenti**") delle singole scuole, **nei quali è necessario "tipizzare" le mancanze e le sanzioni corrispondenti**
- stabilisce la finalità educativa e di recupero della sanzione (principi di temporaneità, proporzionalità, gradualità e riparazione)
- prevede, per le sanzioni di tipo espulsivo, la necessità di offrire la possibilità di attività educative di natura sociale o culturale "alternative", utili all'alunno e in favore della comunità scolastica



## PRINCIPI GENERALI

- La responsabilità disciplinare è personale
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni
- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto
- In nessun caso può essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità
- Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola
- Ai fini di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente
- Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. I regolamenti d'istituto dovranno contenere indicazioni in merito.



## DPR 249/1998 - Art. 3 Doveri

- 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- 3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.
- 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
- 5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- 6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

## DPR 249/1998 - Art. 4 Disciplina

1. I **regolamenti delle singole istituzioni scolastiche** individuano i **comportamenti** che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative **sanzioni**, gli **organi competenti** ad irrogarle e il relativo **procedimento**, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno **finalità educativa** e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. **La responsabilità disciplinare è personale.** Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari **senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.** Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, **proporzionate** alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di **gradualità** nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. **Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.**



## DPR 249/1998 - Art. 4 Disciplina

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano **allontanamento dalla comunità scolastica** sono adottati dal **consiglio di classe**. **Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.**

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

**9-bis.** Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una **particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale**, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.



## DPR 249/1998 - Art. 5 Impugnazioni

**1.** Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito **organo di garanzia interno** alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

**3.** Il **Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale**, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta **previo parere vincolante** di un **organo di garanzia regionale** composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.



# IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

## D.P.R. n. 249/1998

- sancisce diritti e doveri degli studenti
- indica le finalità ed i principi fondanti del potere disciplinare della scuola
- **non contiene norme di dettaglio** in merito alla condotte censurabili, alle relative sanzioni, agli organi competenti ad irrogarle e al procedimento da seguire per l'applicazione delle stesse.

## Il Regolamento della Disciplina deve prevedere:

- ✓ la tipizzazione delle condotte e delle sanzioni
- ✓ la definizione degli aspetti procedurali in coerenza con i principi generali e con i doveri degli studenti ai sensi del D.P.R. 249/1998
- ✓ Solo in tema di **sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica il D.P.R. 249/98 offre una regolamentazione più puntuale** (art. 4, commi da 6 a 9-ter).



## IL PERIMETRO DISEGNATO DAL DPR 249/1998 - art. 4, comma 1

I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche **individuano i comportamenti** che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

## CONTENUTO del REGOLAMENTO

- **Mancanze disciplinari.** i regolamenti delle istituzioni scolastiche devono declinare i macro-doveri comportamentali riferiti ad ambiti generali del vivere insieme, specificando doveri e/o divieti di comportamento e di condotta (art. 3).
- **Sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari.** Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica devono essere previste dal regolamento delle istituzioni scolastiche, che quindi le dovrà specificatamente individuare. A tal fine le istituzioni scolastiche si ispireranno al principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non punitiva della sanzione, nonché alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3).
- **Organi competenti a comminare le sanzioni.** Il regolamento d'istituto è chiamato ad identificare gli organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe).
- **Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari,** con specifico riferimento ad es. alla forma e alle modalità di contestazione dell'addebito; forma e modalità di attuazione del contraddittorio; termine di conclusione.
- **Procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità** nuovo elemento di contenuto del regolamento d'istituto (art. 5bis).

**DPR**                    **249/1998**                    **–**  
**Art.**                    **4,**                    **comma**                    **2**

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

## CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

- **A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica**. Si tratta di sanzioni non già tipizzate, che devono essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d'istituto, insieme, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure
- **B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni** : competenza del Consiglio di classe (Art. 4 - Comma 8).
- **C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni** : Consiglio di Istituto (Art. 4 – Comma 9).
- **D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico** : Consiglio di Istituto (Art. 4 - comma 9bis).
- **E) Sanzioni che comportano la non ammissione dello studente allo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi** (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter). Nei casi più gravi di quelli indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

## Il procedimento disciplinare come procedimento amministrativo disciplinato dalla L. 241/90

- Fase dell'iniziativa
- Fase istruttoria
- Fase decisoria
- Fase integrativa dell'efficacia

- Divieto di aggravare il procedimento (art. 1);
- Obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso (art. 2) : ARCHIVIAZIONE O COMMINAZIONE DELLA SANZIONE
- Obbligo di motivazione (art. 3): la sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di **proporzionalità** e di **gradualità** della sanzione medesima.
- Obbligo di indicare il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (art. 3).

## Il procedimento disciplinare come procedimento amministrativo disciplinato dalla L. 241/90

- Ai soggetti destinatari del provvedimento finale e a coloro che per legge devono intervenire (ad es. i genitori) è altresì comunicato personalmente l'avvio del procedimento (artt. 6 e 7);
- I diritti dei partecipanti al procedimento sono, in particolare, quello di prendere visione degli atti e presentare memorie scritte e documenti (art. 10);
- È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza (art. 21 *octies*);
- Per «diritto di accesso» si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi (art. 22)

## Illeciti disciplinari (e non solo...) commessi durante una occupazione

- Opportunità di un espresso richiamo nel regolamento della disciplina
- I comportamenti commessi durante un'occupazione possono rilevare ai fini della valutazione del **voto di comportamento** e possono prefigurare **responsabilità disciplinari**
- Individuazione dei responsabili (responsabilità personale)
- Individuazione degli illeciti commessi e dell'organo competente a irrogare le sanzioni (CdC – CI)
- Espressa previsione della configurabilità di un illecito disciplinare ogni qualvolta si integrino gli estremi di un reato penale:
  - **effrazione** (*Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose*) art. 392 c.p.
  - **interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità** art. 340 c.p.
  - **resistenza a un pubblico ufficiale** art. 337 c.p.
  - **deturpamento e imbrattamento di cose altrui** art. 639 c.p.
  - **danneggiamento** art. 635 c.p.
- Applicazione delle sanzioni corrispondenti

## Risarcimento dei danni arrecati alla struttura, agli arredi, alla strumentazione durante un'occupazione

- Opportunità di un espresso richiamo nel regolamento della disciplina
- Alle sanzioni disciplinari potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno in capo ai soggetti individuati come responsabili
- Da un punto di vista civilistico si configura un risarcimento derivante da fatto illecito (*Risarcimento per fatto illecito* art. 2043 del Codice Civile).
- Tale responsabilità, ove non possa essere individuato il responsabile, può ricadere in solido su tutti gli occupanti (*Responsabilità solidale* art. 2055 del Codice Civile), direttamente se maggiorenni o sui genitori se minorenni?
- Le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni